

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Sezione II Civile -, nella persona dell'Avv. Vincenzo Scalzone, Giudice Onorario di Tribunale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 43831 R.G.AA.CC. dell'anno 2006, avente ad oggetto: Responsabilità per perdita di cose in materia di trasporto, vertente

**TRA**

**I.srl, in persona del suo legale rapp.te**, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I n. 228 presso l'Avv. (OMISSIS) dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti

**- ATTORE-****E**

**C. T. L. srl, in persona del suo legale rapp.te pt**, domiciliata in Napoli alla via F. Saverio Correrà n. 11;

**CONVENUTA-****CONCLUSIONI**

All'udienza del 19.07.2015 la parte attrice concludeva come da verbali in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato il 5.12.2006 la società istante conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la C. T. L. chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità della C. T. L. srl per i fatti di causa per tutti i motivi ut supra esposti e di condannare la stessa al pagamento in favore della I. dell'importo di € 14.486,77 oltre interessi e rivalutazione monetaria il tutto nei limiti di € 26.000,00, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Nel corso del giudizio era deferito l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, quindi, rassegnate le

conclusioni dalle parti costituite, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 *quinquies* del codice di rito.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la contumacia della C. T. L. srl regolarmente citata e non costituitasi in giudizio.

Nel caso di specie è evidente che tra le parti in causa vi era un contratto di trasporto il quale si ha quando un soggetto (vettore) si obbliga nei confronti di altro soggetto (mittente) a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi e di attività personali;

il contratto di trasporto di cose, quale contratto consensuale, si perfeziona con l'incontro dei consensi del mittente e del vettore, indipendentemente dalla consegna della cosa, la quale attiene alla fase dell'esecuzione e non alla conclusione del negozio.

Dalla documentazione in atti, ovvero dal documento di trasporto n. 1726 del 15.6.2006 si evince che il mittente I. srl incaricava il vettore C. T. L. srl di trasportare della merce, elencata nello stesso documento, fino a consegnarla alla C. P. sita in Ponteaurone (AL), ma dagli atti emerge che in data 26.6.2006 la società convenuta trasmetteva una denuncia di furto alla società attrice con cui si esponeva ai Carabinieri di Somma Vesuviana la spartazione di pneumatici di varie misure e modelli di cui al DDT del 15.6.2006.

Va rilevato che in base all'art. 1693 c. il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

La prova liberatoria al riguardo può essere fornita dal vettore, il quale per vincere tale presunzione è tenuto a fornire prova specifica, come previsto da Cass. Civ., III, n. 641 del 30.01.1990 secondo cui la presunzione di responsabilità posta dall'art. 1693 cod. civ. a carico del vettore importa che questo, per restare esente da responsabilità, deve fornire la specifica prova positiva che il danno ed il conseguente inadempimento sono dovuti ad evento positivamente identificato, a lui estraneo e non imputabile, nel senso che la perdita o avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o da vizi delle cose da trasportare o del loro imballaggio ovvero da fatto del mittente o del destinatario.

Ciò non è stato provato né ha formato oggetto di specifiche contestazioni dalla parte convenuta, la quale invece è rimasta contumace; al riguardo secondo l'art. 116 cpc per il Giudice vige il principio del libero convincimento, in quanto lo stesso valuta le prove fornite dalle parti secondo il suo prudente apprezzamento, e i fatti allegati dall'attore a fondamento della sua pretesa possono essere considerati pacifici solo quando siano stati esplicitamente ammessi dal convenuto, oppure quando quest'ultimo abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi.

Al riguardo va ricordato che nel corso del giudizio era deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della società convenuta, il quale non compariva per renderlo e secondo Cass. Civ., III, n. 3258 del 14.2.2007 in tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. Ration per cui la domanda attorea va accolta e la società convenuta va condannata al pagamento della somma di € 14.486,77, oltre interessi legali decorrenti dalla proposizione del giudizio, ovvero dal 5.12.2006.

Le spese del presente giudizio di opposizione, seguenti la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n. 43831/2006 introdotto mediante atto di citazione, così provvede:

- Accoglie la domanda attorea e condanna la C. T. L. srl al pagamento in favore della I. srl della somma di € 14.486,77, oltre interessi legali decorrenti dal 5.12.2006;
- Condanna la C. T. L. srl al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della I. srl, liquidate in € 180,00 per esborsi ed € 1.800,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Napoli, il 28.11.2013

Il GOT

Avv. Vincenzo Scalzone